

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo

Deliberazione N. 128 C.E. del 13/01/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 13 (tredici) del mese di gennaio alle ore 15:00 si è riunito in presenza presso la sede consortile sita in Viale delle Idrovore di Fiumicino n. 304 - Focene e in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting, il Comitato Esecutivo a seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. n. 296 del 09/01/2026 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

13) ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE LAZIO – FSC 2021-2027, DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, LETT. D) DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 2023, N.124. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTO IRRIGUO DI MACCARESE IN AGRO DI FIUMICINO – COMPLETAMENTO – ESTENDIMENTO SETTORE 2. CUP: G14D15000010001. CIG: B815B85C31. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA CONART SCARL

Omissis

Sono presenti i Signori:

- | | |
|---|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SACCHETTI NICCOLO' | Presidente |
| <input checked="" type="checkbox"/> FERRAZZA AURELIO | V. Presidente |
| <input checked="" type="checkbox"/> TIOZZO STEFANO | V. Presidente |
| <input checked="" type="checkbox"/> DESTRO CLAUDIO | Componente |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERAFINI ALESSANDRO | Componente |

E' presente il Direttore Generale del Consorzio
RENNA ANDREA

E' presente il Direttore Tecnico
BURLA PAOLO

Assenti giustificati:

/

Assenti ingiustificati:

/

Assume la Presidenza:

SACCHETTI NICCOLO'

Segretario:

RENNA ANDREA

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 33 dello Statuto consorziale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa quindi a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno:

13) ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE LAZIO – FSC 2021-2027, DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, LETT. D) DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 2023, N.124. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTO IRRIGUO DI MACCARESE IN AGRO DI FIUMICINO – COMPLETAMENTO – ESTENDIMENTO SETTORE 2. CUP: G14D15000010001. CIG: B815B85C31. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA CONART SCARL

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;

VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a termini dell'art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 06/03/2025 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 06/03/2025 con la quale è stato eletto il Dott. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 06/03/2025 con la quale sono stati eletti i consiglieri Aurelio Ferrazza e Stefano Tiozzo Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 06/03/2025 con la quale sono stati eletti Claudio Destro e Alessandro Serafini membri del Comitato Esecutivo del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023 n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (di seguito “Decreto-legge Sud”), che definisce le regole per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), la realizzazione degli interventi a valere sulla disponibilità del Fondo per il periodo 2021-2027 e la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso Fondo Sviluppo e Coesione;

VISTO l'Allegato A1 - Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale (solo quota FSC 2021-2027 ordinaria) del Decreto sopra citato nel quale viene indicato il Consorzio di Bonifica Litorale Nord quale Amministrazione incaricata per la realizzazione dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTO IRRIGUO DI MACCARESE IN AGRO DI FIUMICINO - COMPLETAMENTO - ESTENDIMENTO SETTORE 2. CUP: G14D15000010001”;

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo n. 99/A del 04/11/2025 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto in favore dell'Impresa NUOVA PSC SRL con sede in GALLERIA UNIONE N. 1, 20122, Milano C.F. e P.I. n. 13612070964 che, dato l'importo complessivo dell'appalto di Euro 4.726.647,80 e dato l'importo di gara soggetto a ribasso pari a Euro 4.619.838,76, ha presentato un'offerta economica con un ribasso percentuale del 25,79%. L'importo contrattuale al netto di IVA è di Euro 3.428.382,34 al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 106.809,04 per un importo complessivo di Euro 3.535.191,38;

VISTO il Contratto di Appalto in favore dell'Impresa NUOVA PSC SRL con sede in GALLERIA UNIONE N. 1, 20122, Milano C.F. e P.I. n. 13612070964, sottoscritto in data 03/12/2025 e registrato con prot. n. 19203 in pari data di importo netto pari a Euro 3.535.191,38;

PREMESSO che l'Impresa ha dichiarato, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, in sede di presentazione dell'offerta, la volontà di subappaltare lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OG6;

RILEVATO che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

VERIFICATO che l'Impresa, ai sensi del comma 5 dell'art. 119:

- ha trasmesso, con nota acclarata al prot. n. 20619/2025 l'istanza di richiesta del 22/12/2025 e il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- l'integrazione all'istanza del 12/01/2026 relativa alla specifica in merito alle attività svolte in capo al subappaltatore;

CONSIDERATO che il contratto di subappalto suddetto è corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici a favore della CONART SCARL con sede in Via Guglielmo Marconi, n. 110 - 00031 Artena RM - Codice Fiscale 02305100592 Partita IVA n. 02305100592;

CONSIDERATO l'esito positivo delle verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante tramite la Banca dati nazionale di cui agli artt. 23 e 24 del Codice appalti sulle dichiarazioni del subappaltatore attestanti l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice degli Appalti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100;

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi

DELIBERA

In conformità delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico CONART SCARL con sede in Via Guglielmo Marconi, n. 110 -00031 Artena RM- Codice Fiscale

02305100592 Partita IVA n. 02305100592, per l'importo di € 1.668.130,72 oltre IVA (di cui €1.582.956,48 per lavori rientranti nella categoria OG6 e € 85.174,24 per costi della sicurezza), in riscontro alla richiesta pervenuta in data 22/12/2025 prot. n. 20619 e all'integrazione del 12/01/2026, dall'operatore aggiudicatario delle prestazioni di cui in precedenza, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 36/2023;

DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, che:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 del D.Lgs. 36/2023:

- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso,

precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario e al subappaltatore per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DI DARE mandato agli uffici consortili per gli incombenti inerenti e conseguenti.

LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii.

LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo legge.

IL PRESIDENTE

(Dott. Niccolò Sacchetti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Renna)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

PER COPIA CONFORME L'ORIGINALE

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Renna)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93